

172,615 miliardi di lire, con la avvertenza che esiste il rischio che la predetta società non recuperi o recuperi solo parzialmente il valore netto derivante dalla somma algebrica delle partite attive e passive relative ai contratti di swaps e quantificato come sopra quale rischio massimo conseguente.

Alla luce di quanto sopra per esattamente comprendere le affermazioni e considerazioni contenute nel memorandum del prof. Santa Maria appare necessario la acquisizione di elementi e chiarimenti sui seguenti punti:

1. Occorre conoscere se i contratti di swap per i quali il commissario liquidatore intende esperire ogni azione legale utile al fine di impedire gli effetti della "early termination" (ed il cui rischio di perdita è stato appostato tra i conti d'ordine) siano stati stipulati in relazione ed a sostanziale copertura dei rischi di cambio dei contratti di mutuo oggetto delle transazioni indicate nel punto 5 del memorandum Santa Maria ovvero di altri contratti di mutuo in valuta.

2. Occorre conoscere, tenendo conto sia della natura giuridica della transazione sia della esposizione contenuta alla pagina 4 punto f) della relazione al bilancio 1994, se le rinunce delle banche finanziatrici indicate alla pag. 8 del memorandum Santa Maria sono state operate rispetto a specifiche obbligazioni contrattuali di Nuova Safim ovvero a mere pretese dei creditori; se dette rinunce trovano causa nel vantaggio per le banche della rinuncia del debitore al termine per l'adempimento (anticipata risoluzione dei contratti rispetto alla naturale data di scadenza); se e quali siano state le concessioni della parte debitrice per ottenere le rinunce da parte del creditore delle somme indicate. Gli esposti elementi sono necessari per chiarire la portata della conclusiva affermazione del memorandum Santa Maria, che cioè "attraverso la transazione sopra accennata, l'intero onere di cambio che gli swap risolti erano destinati ad ammortizzare è stato concretamente addebitato alle controparti, con pieno sgravio per la Liquidazione".

Nello stessa riunione il Comitato di sorveglianza metteva in evidenza che "la perdita di 172,6 miliardi di lire non rappresentano affatto il dato economico aggregato, bensì solo il saldo delle differenze di cambio delle residue operazioni che le controparti non hanno voluto sinora transarre e che sono state comunque già rimborsate a cambi non più protetti da operazioni di swap disdettate.¹⁶

¹⁶ - Si riportano la complete affermazioni contenute nel verbale n. 21 del Comitato di sorveglianza del 20 gennaio 1997.

Il Comitato non ha mancato di rilevare sull'argomento che l'azione intrapresa dalla Liquidazione, assistita dal Prof. Santa Maria, sia riuscita nell'intento di conseguire non indifferenti economie nella trattazione delle vertenze sorte a seguito della risoluzione dei contratti di swap.

Sui risultati di tale azione, già in precedenza, si era ottenuta una nota informativa dal Prof. Santa Maria. La nuova memoria rimessa dal Prof. Predieri al Comitato si sofferma più dettagliatamente sui risultati raggiunti che vengono quindi messi a raffronto con il noto importo,

Nessuna risposta è stata data alla richiesta del magistrato della Corte.

Intanto Nuova Safim e per esso il prof. Santa Maria che ne cura gli interessi, interpellava un barrister inglese per accertare la validità giuridica di eventuali azioni legali nei confronti della banche giapponesi con le quali erano stati stipulati i contratti di swap e che queste avevano ritenute anticipatamente risolto per un Event of Default.

contabilizzato a conti d'ordine, oggetto di numerose osservazioni da parte del Collegio e da ultimo anche di taluni rilievi della Corte dei conti (determinazione n. 40/1996).

Le conclusioni del memorandum inducono il Collegio a manifestare perplessità su talune affermazioni del Prof. Santa Maria il quale, in pratica, sostiene l'equivalenza del globale delle perdite subite dal Gruppo per differenze di cambio, con i recuperi conseguiti. Infatti, a pag. 12 del documento in rassegna viene affermato: "Il Liquidatore è riuscito ad ottenere dalle banche che avevano erogato finanziamenti a Nuova Safim una riduzione dell'importo dovuto pari a complessive Lire 171,6 miliardi"; e più oltre "Detta riduzione equivale sostanzialmente alla rilevata perdita (rectius: mancato incasso di crediti) derivante dalla anticipata risoluzione degli swap ad opera delle controparti".

Tale affermazioni trovano rinforzata conferma nella frase finale del memorandum ove è detto: "l'intero onere di cambio che gli swap risolti erano destinati ad ammortizzare è stato concretamente addebitato alle controparti, con pieno sgravio per la Liquidazione".

Preme al comitato rilevare che, sull'argomento, le verbalizzazioni effettuate sin dal sorgere della problematica chiariscono - senza ombra di dubbio - i termini della questione alle quali il comitato non può che richiamarsi osservando che è da ritenersi plausibile una non completa né globale conoscenza dei risvolti contabili delle note operazioni di swap all'estensore del memorandum in esame.

L'inesattezza nella quale il Prof. Santa Maria essere incorso è sancita da quanto riferito a pag. 7. Decisivo è, in proposito, il dato economico aggregato.

Secondo il bilancio al 20 gennaio 1995 (citato dalla corte dei conti a fondamento delle proprie osservazioni sul tema) le perdite derivanti dalla risoluzione degli swap ammontano a 172,6 miliardi di lire. Ebbene, l'importo complessivo risparmiato dalla Liquidazione, ammonta a 171,6 miliardi".

Ma le perdite di 172,6 non rappresentano affatto il dato economico aggregato, bensì solo il saldo delle differenze di cambio delle residue operazioni che le controparti non hanno finora voluto transarre, operazioni che, è opportuno sottolineare, sono state comunque già rimborsate a cambi non più protetti dalle operazioni di swap disdettate, e le quali operazioni hanno generato appunto perdite per ulteriori 172,6 miliardi. Infatti i conti economici di Nuova Safim regolarmente comprendono, nei bilanci 92 - 93 - 94 - 95 tutte le perdite per differenze di cambio conseguenti a rimborsi mano a mano effettuati, differenze, che assommano a cifra di gran lunga superiore a quella indicata - come dato economico aggregato - dal Prof. Santa Maria.

Ne consegue che, se le azioni ora intraprese per il recupero dell'importo che la Liquidazione ha preferito, in luogo della diretta contabilizzazione a conto economico, appostare a conti d'ordine per Lire 172,6 avranno successo, le perdite aggregate saranno pari al totale già contabilizzato nei bilanci sopra specificati; in caso contrario esse si sommeranno a quelle già conseguite. (Cfr. anche pagg. 25 e 26 della relazione al bilancio al 20.1.1995).

Si ravvisa opportuno - per definitiva chiarezza - reiterare la richiesta già altre volte avanzata alla Liquidazione di far predisporre dalla Nuova Safim un nuovo definitivo elenco della contabilizzazione a raffronto del rimborso di tutti i prestiti in valuta estera (valore iniziale in bilancio al 17.7.1992 contro il valore di rimborso al netto dei risultati conseguiti dal Prof. Santa Maria).

Va precisato, infatti, che all'atto dell'early termination dei contratti di swap, la maggior parte delle banche estere ha invocato l'applicazione della clausola dell'Event of illegality, vale a dire di quella clausola contrattuale che consente la risoluzione anticipata a causa dell'insolvenza del debitore, ma che non esime la parte adempiente dal corrispondere quanto eventualmente dovuto in base al contratto all'altra parte.

Ma talune di esse (quasi tutte banche giapponesi, a copertura di cambio nei mutui con compagnie di assicurazione giapponesi), avevano fatto ricorso all'altra clausola contrattuale riguardante l'Event of Default, con la conseguenza, propria dell'applicazione di questa seconda causa di risoluzione, di non essere tenute al pagamento di quanto eventualmente dovuto all'altra parte contrattuale in forza del contratto di swap.

Forti di questa previsione, le controparti giapponesi degli swap, dopo aver dichiarato risolti tali contratti, hanno comunicato che gli importi maturati a credito di Nuova Safim non erano dovuti, versando detta società nelle situazioni contemplate dalla clausola sopra citata.

Siffatto ragionamento è stato ab initio e con forza contrastato dalla Liquidazione sulla scorta di altra norma dei contratti di swap, che prevede la permanenza delle obbligazioni reciproche anche in sede di Early Termination, qualora il mancato pagamento sia frutto di un divieto di legge sopravvenuto, e, inoltre, dispone la prevalenza di tale disposizione ("Event of illegality"), in caso di concorrenza con un qualsiasi Event of Default.

Il legale inglese in un parere pro veritate esprimeva una opinione nettamente positiva nelle possibilità di una favorevole conclusione per Nuova Safim di un eventuale esame giudiziario.

Consequentemente Nuova Safim instaurava nei confronti di Sakura un procedimento giudiziario a Londra con rito abbreviato, all'esito del quale subordinava l'inizio di analoghe azioni nei confronti delle altre banche giapponesi

17.

¹⁷ - Nella relazione semestrale della l.c.a. EFIM relativa al periodo 21 gennaio 1996 - 20 luglio 1996 trasmessa il 19 febbraio 1998 il Commissario EFIM faceva presente sul punto che già nel febbraio 1996 era stato richiesto un parere scritto sull'argomento al barrister Mr. Mark Hapgod di Londra.

Tale parere, emesso nel mese di maggio 1996, dopo diversi incontri avuti anche alla presenza e con la consulenza del Prof. Santa Maria di Milano, prevede l'accoglimento favorevole in caso di eventuale ricorso alla magistratura londinese.

In data 8.8.1996, tenuto conto del parere favorevole del barrister, lo studio legale Hobson Audley Hopkins & Wood inviava alla Sakura Bank una lettera articolata in cui si contesta, a nome di Nuova Safim in liquidazione coatta amministrativa, l'applicazione ai contratti di swap dell'"event of default", che ha determinato il termine anticipato del contratto, spiegandone le ragioni e concedendo il termine di tre settimane per veder riconoscere invece,

Il procedimento giudiziario si concludeva in primo grado con una sentenza sfavorevole a Nuova Safim. Il giudice inglese ha ritenuto verificato un Event of Default invocato da Sakura Bank anche e soprattutto perchè Nuova Safim non aveva tempestivamente e chiaramente informato la controparte della illegality conseguente alla legge EFIM.

Nell'occasione il prof. Santa Maria segnalava il comportamento deontologicamente non corretto, anche nella fase processuale, del legale inglese che aveva espresso il parere pro-veritate comportandosi invece nel processo in modo non conforme alle tesi esposte nella fase pre-processuale nonchè il notevole incremento dei costi previsti.

Pertanto lo stesso prof. Santa Maria consigliava al Commissario liquidatore di Nuova Safim di proporre appello avverso la suddetta sentenza in quanto altro legale inglese al quale egli si era rivolto aveva espresso il parere che Nuova Safim ha una realistica prospettiva di ottenere ragione in sede d'appello, nel senso che: 1) gli eventi fatti valere ex adverso vanno qualificati come Illegality anzichè come Default; 2) Nuova Safim è in termini per far valere tale qualificazione; 3) il contratto deve ritenersi come mai risolto anticipatamente e quindi il credito di Nuova Safim è quello risultante alla scadenza naturale dello stesso che sarebbe intervenuta in data 30 maggio 1996.

l'"event of illegality" e quindi la vigenza fino al termine, delle condizioni originarie del contratto stesso. In mancanza dell'accoglimento di tale richiesta, la Nuova Safim avrebbe iniziato procedure legali presso la High Court di Londra.

Con lettera del 28.8.1996 la Sakura Bank respingeva la richiesta e confermava la validità della "early termination date" a suo tempo notificata e che la "swap transaction" deve ritenersi effettivamente chiusa il 18.12.1992.

Nel settembre 1996 Mr. Hopkins, dopo aver discusso con il barrister Mr. Hapgood, comunicava di non ritenere fondate le obiezioni sollevate dalla Sakura Bank, e confermava di avere iniziato la predisposizione dell'atto introduttivo del giudizio (originating summons) ed il relativo "affidavit" da sottoporre alla firma di Nuova Safim in l.c.a..

L'esito di tale "causa pilota" veniva ritenuta determinante ai fini delle decisioni degli organi della Procedura di liquidazione della Nuova Safim sulla opportunità di avviare o meno azioni legali nei confronti delle altre banche che hanno dichiarato la scadenza anticipata dei contratti di swap.

A seguito della notifica dell'"originating summons", la controparte opponeva all'attrice lo stato di insolvenza, per cui si è reso necessario, anche a seguito di conforme determinazione della corte inglese, il rilascio di una fidejussione bancaria a garanzia del pagamento delle spese legali della convenuta, in caso di soccombenza della Nuova Safim in l.c.a..

Oltre al citato stato di insolvenza, la Sakura Bank opponeva altre eccezioni che, a parere del barrister Hapgood, non sembravano compromettere l'auspicato buon esito del contenzioso in essere.

L'obiettivo della Nuova Safim restava, per quanto possibile, quello di definire la controversia nell'ambito dell'"originating summons", evitando un giudizio ordinario che richiederebbe una procedura temporalmente più lunga ed economicamente più onerosa.

A suo dire, tuttavia, il risultato favorevole dell'appello non sarebbe idoneo a determinare un risultato finale favorevole a Nuova Safim qualora, in un successivo processo, Sakura riuscisse a provare che: 1) Nuova Safim era insolvente nel Novembre 1992; 2) la liquidazione di Nuova Safim non è un effetto automaticamente prodotto dalla legge di liquidazione dell'EFIM. Tali questioni non possono, comunque, essere trattate nel proposto appello.

Le conclusioni sopra richiamate vengono dal Barrister estese anche agli altri contratti swap stipulati da Nuova Safim con Bank of Tokyo, Citicorp e Sumitomo.

Il prof. Santa Maria concludeva per l'opportunità di proporre appello anche a fini di eventuali soluzioni stragiudiziali della vertenza.

A fronte di siffatta impostazione il magistrato delegato della Corte dei Conti faceva inserire nel verbale del Comitato di sorveglianza nella seduta dell'11 marzo 1998 la seguente richiesta di chiarimenti:

“E' stata portata a conoscenza la lettera del Prof. Santa Maria del 4 marzo 1998 la quale contiene un sostanziale invito a proporre appello avverso la sentenza di primo grado nella vertenza tra Nuova Safim e Sakura Bank in ordine agli “swaps”.

Peraltro nella stessa lettera, come nel parere allegato, viene posta in evidenza l'esistenza di assai fondati dubbi sulla conclusione favorevole nel merito della causa, anche nella ipotesi di esito favorevole del giudizio di appello.

Alla luce di quanto sopra prega di far conoscere se sia stato valutato il costo sostenuto e da sostenere per il giudizio di che trattasi a fronte di benefici che, secondo la prospettazione fattane dal difensore di Nuova Safim, appaiono assai aleatori nonchè di precisare se sussistono reali prospettive, nella delineata situazione, di una soluzione stragiudiziale della vertenza, indicandone i presupposti.

Oltre alle valutazioni economico-giuridiche di natura tecnica prega di far conoscere le valutazioni fatte dal Commissario liquidatore di Nuova Safim, dal suo Comitato di sorveglianza e dal Commissario liquidatore di EFIM quale Autorità di vigilanza”.

Nella stessa occasione il Comitato di sorveglianza dell'EFIM, preso atto delle richieste formulate dal Magistrato della Corte dei conti chiedeva anche di conoscere quale eventuale diverso assetto sarà dato nei bilanci rispettivi di Nuova Safim ed EFIM per la parte che riguarda il tema degli “swaps” dopo l'esito della causa “pilota” con Sakura bank sin qui trattata.

Nessuna sostanziale risposta veniva data alla sopraesposta richiesta ¹⁸.

Risulta, peraltro, che è stato proposto il gravame innanzi indicato..

Come è stato innanzi ricordato le problematiche connesse con i contratti di swaps si inseriscono nella più ampia vicenda delle operazioni di finanziamenti in valuta di Nuova Safim e delle perdite subite per i rischi di cambio in conseguenza della svalutazione della lira.

Le risultanze economiche complessive di siffatte operazioni non erano state ad oggi chiarite, come si può pienamente dedurre dall'esposizione della vicenda. Solo in data 26 novembre 1998 a seguito della lettera in pari data del Commissario liquidatore EFIM e degli interventi in sede istruttoria del Comitato di sorveglianza EFIM rappresentato nel verbale n. 46 del 25 novembre 1998 ¹⁹,

¹⁸ - Sulla questione nella riunione del 14 ottobre 1998 il Comitato di sorveglianza EFIM nel reiterare la richiesta di chiarimenti così come indicata nel verbale n. 33 in merito alla definizione della problematica "Swaps" fa anche rilevare che la richiesta di cui al verbale n. 21 del 20 gennaio 1997 risulta a tutt'oggi senza alcun riscontro.

Se ne trascrive per semplicità lo stralcio che il comitato ritiene di decisiva utilità al fine di un definitivo risultato globale dell'importo sul bilancio EFIM delle operazioni di Swaps, auspicando altresì che tali notizie possano e debbono essere fornite dalla nuova Safim che sicuramente è ben in grado di ricostruire "ex post" ciò che dal 1992 ad oggi ha contabilizzato a rimborso dei finanziamenti esteri e delle differenze per operazioni Swaps: "si ravvisa opportuno - per definitiva chiarezza - reiterare la richiesta già altre volte avanzata alla liquidazione di far predisporre dalla nuova SAFIM un nuovo definitivo elenco della contabilizzazione a raffronto del rimborso di tutti i prestiti in valuta estera (valore iniziale in bilancio al 17/7/1992 contro il valore di rimborso al netto dei risultati conseguiti dal Prof. Santa Maria)"

Peraltro una richiesta in tal senso è stata inoltrata dal Commissario Liquidatore EFIM e Nuova Safim solo il 14 ottobre 1998.

¹⁹ - A seguito delle richieste rivolte al commissario Liquidatore Prof. Predieri di cui al verbale 45 del 14.10.1998 ed in risposta della contestuale nota prot. CL 929/98 con la quale il medesimo Liquidatore dell'EFIM ha richiesto al Commissario Liquidatore della Nuova Safim Dr De Micheli "... l'aggiornamento alla data più prossima del prospetto sintetico dei debiti in valuta estera e dei relativi contratti di swaps" ci è pervenuta in copia lettera del 6.11.1998 prot. 237, diretta all'EFIM, con la quale il Dr De Micheli ha trasmesso all'EFIM medesimo copia dei bilanci di verifica alle date del 31.12.1994 e del 15.02.1995, nonché un prospetto aggiornato alla data del 15.08.1998, in uno alla copia dei verbali di quel comitato di sorveglianza relativi all'esame delle problematiche connesse agli swaps.

In precedenti incontri istruttori presso la Nuova Safim del Dr. Borrelli di questo Comitato di sorveglianza con il Dr. De Micheli, presente sempre il Dr. Zambetti, era stata già consegnata la V^a relazione del Commissario Liquidatore della medesima Nuova Safim sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione nel periodo dal 16.02.1997 al 15.08.1997 dalla quale si rileva che: "Alla luce del riformato parere di Mark Hapgood, e della sentenza resa dalla Corte inglese che ci ha visti soccombenti nel giudizio relativo alla causa contro Sakura, nonostante esistano fondati motivi - tuttora in via di approfondimento - per ritenere percorribile un eventuale ricorso in appello, abbiamo ritenuto di valutare con criterio di assoluta prudenza le poste di bilancio direttamente e indirettamente connesse agli swaps.

Per tale motivo abbiamo ritenuto di azzerare gli effetti conseguenti all'iscrizione in bilancio delle poste relative agli swaps".

il Commissario liquidatore di Nuova Safim ha dato notizia delle perdite nette sopportate da Nuova Safim negli anni dal 1992 al 1997 in dipendenza dei finanziamenti esteri e delle connesse operazioni di copertura (swaps) ammontanti a £. 434,1 miliardi, di cui lire 227.091.631.856 per perdite nette relative alle compensazioni di tutte le operazioni di swaps. Quest'ultima somma è stata contabilizzata a perdita nel conto economico di Nuova Safim ²⁰.

I documenti sopraindicati hanno anche evidenziato che la Nuova Safim, a totale chiusura della contabilizzazione delle poste relative agli swaps, ha contabilizzato a perdita un importo di 227.091.631.856 in luogo dell'importo indicato in precedenti anni nella misura di £. 172.615.169.014; importo, quest'ultimo, ripreso dall'EFIM nei propri bilanci fra i conti d'ordine sin dal 20.01.1995, e che è stato anche ribadito dal Commissario Liquidatore Prof. Predieri nella sua memoria per il Ministero del Tesoro trasmessoci con nota del 28.05.1997 prot. C. 826/97 dove alle pagg. 7/8/9 viene riportato:

... "E' comunque vale anche a tale proposito il rilievo assorbente che, attraverso le transazioni sopra accennate, l'intero onere di cambio che gli swap risolti erano destinati ad ammortizzare è stato concretamente addebitato alle controparti, con pieno sgravio per la liquidazione"...

... "In merito, va precisato che - in un'ottica di prudenza ed anche per tener conto di talune non propriamente infondate perplessità manifestate dal Collegio sindacale dell'EFIM - si è ritenuto opportuno appostare l'importo di 172 miliardi nei conti d'ordine, con tale motivazione: "tra le diverse voci (...) particolare rilievo merita quella che riguarda il problema dei contratti di swaps della Nuova Safim in l.c.a.: esistendo il rischio che la predetta società non recuperi, recuperi solo parzialmente, il valore netto (...), è stato appostato tra gli altri conti d'ordine dell'Ente, in quanto azionista unico, il rischio massimo conseguente (...)"...

Di tale differenza di circa 55 miliardi, a quanto è dato conoscere mai indicata in precedenza, è necessario avere dettagliata motivazione dal Commissario Liquidatore della Nuova Safim per fornire nei tempi più brevi, al Prof. Predieri e successivamente al Comitato di Sorveglianza dell'EFIM i più ampi chiarimenti.

A seguito della totale contabilizzazione a conto economico delle definitive perdite sulle operazioni di cui in discorso e con riferimento alle richieste già avanzate dal Comitato si è anche appreso in via informale dal Dr. De Micheli, che si è impegnato a formalizzarle al più presto, che il complessivo risultato delle perdite di cambio sulle note operazioni ammonterebbe a circa 434 miliardi al netto dei risultati conseguiti dal Prof. Santa Maria. Resterebbe ferma la possibilità di recuperare totalmente o parzialmente l'importo da ultimo contabilizzato a conto economico qualora risultasse favorevole la futura decisione della corte inglese a seguito dell'appello relativo alla causa pilota Sakura Bank.

Il Comitato alla luce di quanto sopra e tenuto conto che Nuova Safim è una partecipata 100% di EFIM richiede al Commissario liquidatore dell'EFIM di far conoscere le proprie determinazioni su quanto sinora emerso.

²⁰ - Per grandi voci la situazione economico contabile è stato così riepilogato dal Commissario liquidatore Nuova Safim:

1992

Diff. passive su op. di swap.	-63.414.610.100
Acc.to al fondo rischi cambio	-52.404.633.599
Diff. attive su op di swap	10.356.953.784
Sopravv. attive diff.li attivi	23.423.250.000

1993

Perdite su cambi	-181.088.659.500
Assorbimento fondo osc.	52.404.633.599
Diff.li positivi swap	82.003.800.230

Appare a questo punto evidente la sostanziale inattendibilità delle considerazioni espresse sulla vicenda, facendo propria una relazione del Prof. Santa Maria, dal Commissario liquidatore in sede di osservazioni rese al Ministero del Tesoro per contrastare le affermazioni contenute nella precedente relazione della corte dei Conti e di cui innanzi.

Risulta anche evidente la assoluta carenza di attività del Ministero del Tesoro nel seguire la vicenda, posto che, almeno ufficialmente, detto dicastero non ha avanzato osservazioni o richiesto approfondimenti sul punto.

Va messo in evidenza, richiamando anche la precedente relazione della Corte dei Conti, che le suddette perdite avrebbero potuto essere evitate o almeno contenute al momento della messa in liquidazione di EFIM attraverso una più coerente ed approfondita valutazione della situazione di indebitamento estero del Gruppo EFIM in ordine al probabile comportamento dei finanziatori esteri ed agli effetti sui contratti intesi a neutralizzare i rischi di cambio e più in generale sul complesso del finanziamento estero in un momento nel quale la lira si andava fortemente svalutando.

Infatti soltanto con il D.L. n. 487 del 19 dicembre 1992 intervenuto a cinque mesi dal primo decreto legge (17 luglio 1992) che aveva posto in liquidazione EFIM è stato inserita una norma (cfr. nota 1) di salvaguardia dei contratti e delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine alle condizioni pattuite, con conseguente garanzia dello Stato sulle obbligazioni assunte.

Nel frattempo però era intervenuta la svalutazione della lira e, soprattutto, le banche estere avevano già disdettato, per colpa e comunque per ragioni inerenti

Sopravv. passive transaz.	-5.075.987.065
Sopravv. attivi transaz.	2.543.775.669
<u>1994</u>	
Perdite da op.fin.rie	-261.845.297.076
Diff.li swap attivi	158.610.283.086
Diff. attive su op swap	12.428.212.752
Diff. passive su op. swap	-2.885.715.503
Chiusura fin.ti giapponesi	22.506.422.734
<u>1995</u>	
Perdite da rival debiti	-6.198.672.061
Diff. attive su op. swap	497.633.561
Diff. passive su op. swap	-50.616.846
<u>1997</u>	
Perdita swap	-227.091.631.856
Totale	-434.102.858.191

alla sfera giuridica del debitore, i contratti a termine in divisa straniera e le relative garanzie di oscillazione dei cambi.

La norma, contenuta nel D.L. n. 487/1992, che sarebbe stata preclusiva di siffatta situazione dannosa se inserita sin dal primo provvedimento legislativo riguardante la liquidazione del gruppo EFIM non ha avuto alcuna conseguenza pratica.²¹

Non vi è stata poi una coerente azione da parte del Ministro del Tesoro dell'epoca e dei responsabili della liquidazione di ammortizzare gli effetti negativi sul mercato della delineata situazione attraverso l'offerta di idonee garanzie alla banche estere. Significativa in tal senso appare la lettera indirizzata in data 18 settembre 1992 al Commissario Liquidatore dalla Bankers Trust Company, una delle banche che avevano in essere operazioni di cui trattasi, la quale si dichiarava pronta a tenere fermi i contratti di swap con Nuova Safim, previa conferma scritta di garanzia delle obbligazioni da parte del Ministero del Tesoro, e per esso della Cassa Depositi e Prestiti.

Detta lettera non sembra avere avuto alcuno riscontro. Infine, da quanto è venuto in evidenza in sede di giudizio con Sakura Bank innanzi alla Corte inglese il comportamento dei liquidatori di Nuova Safim non è stato approfonditamente attento anche alle esigenze formali necessarie per addivenire alla risoluzione dei contratti di swaps alle condizioni più favorevoli attraverso la adeguata esternazione alla controparte della illegality conseguita alla legge EFIM. Ciò ha consentito alla controparte di porre termine al contratto per un fatto qualificato come Event of Defalut.

²¹ - In una nota al bilancio al 31 dicembre 1993 di Nuova Safim si legge:

“Per quanto riguarda i debiti finanziari, va ricordato che la società, prima del 17.7.1992 data di soppressione dell'EFIM, essendo nella sua piena funzionalità, aveva assunto finanziamenti in valuta estera per considerevoli importi, in Dollari, Yen, marchi ed Ecu.

Secondo una prassi consolidata la società, per ogni finanziamento soggetto a rischio di cambio, aveva provveduto a stipulare una corrispondente copertura (swap), tale da garantire alla società stessa e nel tempo, l'assoluta ininfluenza delle oscillazioni dei cambi lira/valuta.

Dopo la suddetta data, la gran parte di questi contratti di copertura vennero considerati unilateralmente dalla controparte contrattuale in “early termination”.

In data 19.12.1992 il D.L. n. 487 convertito in legge il 17.2.1993 n. 33, sanciva per la prima volta dal primo D.L. di soppressione dell'EFIM (n. 340 del 18.7.1992), che i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai finanziamenti a medio-lungo, restavano in vigore alle condizioni pattuite sino alla data della loro scadenza, anche se posteriore al termine della liquidazione e all'inizio della procedura coatta amministrativa.

I successivi eventi comportano, ancor prima che la società fosse posta in liquidazione volontaria, l'impossibilità di prorogare i contratti di swap, nel frattempo scaduti, o di stipularne dei nuovi, atti a garantire la continuità della copertura sui finanziamenti non ancora rimborsati.

Le cause di tale impossibilità sono da attribuire essenzialmente nella ragione che ogni azione della società si trovava, di fatto, subordinata a disposizioni e vincoli esterni alla società stessa e, comunque, alla perdita di credibilità e quindi di liquidità, dovuta alla soppressione dell'EFIM e dell'intero Gruppo.

c) - **I conti correnti bancari**

Nella precedente relazione della Corte dei Conti si sono sottolineate le anomalie verificatesi nella ripartizione delle somme riscosse da EFIM tra Tesoreria Centrale dello Stato e sistema bancario presso il quale venivano depositate somme eccedenti la necessità di immediata utilizzazione e talora a tassi di interesse attivi di gran lunga inferiore a quello di mercato.

In coerenza con le disposizioni sulla Tesoreria unica l'art. 5, comma 7, del D.L. 487/92 (così come convertito dalla L. 33/93) stabilisce che "devono affluire in un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato all'EFIM in liquidazione:

- gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa DD.PP. al Commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'Ente soppresso;
- tutte le disponibilità di spettanza dell'Ente soppresso e del Commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario;
- tutte le somme che saranno riscosse a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti medesimi".

Il richiamato articolo precisa, inoltre, che "con Decreto del Ministro del Tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le urgenti ed improcrastinabili esigenze del Commissario Liquidatore".

Successivamente, l'art. 7 del D.L. 471/93 - più volte reiterato e convertito dalla Legge 734/94 - ha eliminato la seguente frase: "tutte le somme che saranno riscosse a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti medesimi (EFIM e Commissario liquidatore)".

La disposizione, come riformulata, prevede la possibilità di mantenere presso il sistema bancario le somme diverse da quelle provenienti dalla Cassa DD.PP., sostanzialmente poste a carico del bilancio dello Stato.

La precisazione, peraltro, non cambia la sostanza delle osservazioni della Corte e del Collegio sindacale dell'epoca in ordine all'accredito presso COMIT di ben 2000 miliardi di lire giacenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e non immediatamente utilizzati.

In un promemoria indirizzato al Ministero del Tesoro e reso noto al Comitato di sorveglianza ed al magistrato della Corte il 28 maggio 1997 il Commissario liquidatore EFIM afferma che la suddetta somma è stata utilizzata quasi interamente nell'arco di 4 mesi.

Rileva, inoltre, il Commissario che non è stato mai emanato il decreto del Ministro del Tesoro previsto dal 7° comma dell'art. 5 della legge. n. 33/1993, di fissazione dell'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.

Infatti il Commissario ricorda "che nell'aprile del 1993, di fronte alle tumultuose richieste dei creditori, venne autorizzata la pubblicazione di un avviso di pagamenti ai creditori piccoli, tali considerati dalla legge Prodi, delle aziende della difesa escluse dal regime di aiuti di Stato del trattato di Roma e pertanto con il benessere della Comunità. In conseguenza venne richiesto con lettera 24 maggio 1993 al Ministero del Tesoro un'anticipazione per 2.000 miliardi. Tale anticipazione venne autorizzata con decreto 26 maggio 1993 e conseguentemente il Commissario Liquidatore richiese (alla Cassa DD.PP.) il versamento di 2.000 miliardi presso la Tesoreria e alla Tesoreria di porre la somma a disposizione del Commissario liquidatore presso il c/c 463103/02/82 COMIT per provvedere agli acconti come sopra e 1.000 miliardi per provvedere agli aumenti di capitale delle società della difesa.

Pur essendo stata comunicata l'8 giugno 1993 la emissione di pagamento, il 16 giugno 1993 non era stato ancora effettuato l'accredito, tanto che di fronte a proteste continue, dopo 20 giorni dal momento in cui i pagamenti dovevano essere effettuati, il Commissario liquidatore chiedeva l'immediato intervento del Ministro. Sino al 28 giugno 1993 (non 31 maggio 1993) non venne effettuato nessun accredito, pur con tutte le proteste; e solo dopo una riunione con la partecipazione personale del Ministro e di due Sottosegretari oltre che dei funzionari, richiesta dal Commissario per sbloccare una situazione che era insostenibile (dato le comunicazioni alla stampa, le stesse richieste del Ministero agli interventi parlamentari) - e nella quale vennero sollevate senza infingimenti le proteste del Commissario - venne effettuato con un ritardo di un mese l'accredito alla Banca Commerciale".

Ad avviso del Commissario i ritardi fra l'emissione del mandato e la disponibilità effettiva avevano dimostrato che il sistema non aveva funzionato e che era necessario avere la disponibilità immediata e reale, senza ulteriori ritardi e inadempimenti tanto per la ricapitalizzazione delle aziende da cedere, quanto per il pagamento degli acconti ai creditori.

In ordine alle considerazioni esposte dal Commissario EFIM va innanzitutto rilevato che in un'epoca nella quale il tasso di interessi passivi era ampiamente a due cifre, la permanenza anche per solo 4 mesi di somme relevantissime presso il sistema bancario ha generato una perdita per l'erario in

ragione del differenziale tra interessi attivi corrisposti delle banche (peraltro negoziati in modo improprio ed assai distanti dai valori generalmente riconosciuti delle banche per cifre di quelle entità) ed interessi passivi pagati per l'indebitamento a carico dello Stato dell'ordine di decine di miliardi.

La norma di cui al 7° comma dell'art. 5 della l. n. 33/1993 imponeva di tenere nelle disponibilità bancarie somme rilevanti solo per pochissimi giorni e cioè per il tempo necessario alla emissione dei mandati di pagamento.

Peraltro il sistema voluto dalla legge prevede una richiesta del Commissario liquidatore alla Cassa DD.PP. di accredito di fondi previa autorizzazione del Ministro del Tesoro presso la Tesoreria Centrale dello Stato. In questa fase il Ministro del Tesoro, quale autorità di vigilanza, valuta la richiesta del Commissario liquidatore in relazione alle esigenze rappresentate e può anche temporizzare le richieste stesse.

Alla richiesta deve seguire in tempi coerenti l'accredito in Tesoreria da parte della Cassa DDPP ed il prelevamento dei fondi da parte del Commissario con trasferimento al sistema bancario nei giorni antecedenti alla emissione dei mandati di pagamento (o nel breve periodo in ipotesi di più mandati sostanzialmente contestuali).

Se risponde al vero quanto rappresentato dal Commissario EFIM nulla di tutto ciò è avvenuto.

Intanto il Ministro del Tesoro non ha emanato il decreto di fissazione del limite massimo di deposito presso il sistema bancario neppure quando il collegio sindacale ha espressamente censurato le anomalie del sistema.

Inoltre il Ministro, dopo aver concesso immediatamente nelle ricordate occasioni l'autorizzazione richiesta, avrebbe cercato di differire attraverso mancati accrediti l'effettiva messa a disposizione delle somme richieste, anzichè far affluire dette somme nella Tesoreria Centrale previa raccomandazione al commissario (idest direttiva) di trasferirla al sistema bancario nei tempi strettamente necessari ai previsti pagamenti (nessuno dei quali peraltro era soggetto a termine perentorio).

Chiarezza, linearità, trasparenza di procedimenti amministrativi tendono ad ottenere, e nella più parte dei casi ottengono, i migliori risultati di efficienza e di economicità.

Procedimenti contorti, di fatto dilatori, danno poi nella sostanza spazio e comportamenti non conformi alla volontà della legge variamente giustificate e provocano in definitiva effetti pregiudizievoli.

Tutto ciò sarebbe stato evitato con l'assunzione delle precise responsabilità previste dalla legge, fatto che avrebbe anche consentito la esteriorizzazione dei motivi del comportamento rispetto ai fini fissati dalla legge EFIM.

In ogni caso va sottolineato che il Commissario liquidatore non ha negoziato le migliori condizioni di tassi attivi sui conti correnti intrattenuti col sistema bancario e che sulla questione non è intervenuto - nonostante le reiterate segnalazioni del collegio sindacale - il Ministero del Tesoro attraverso opportune direttive.

Nel tempo, secondo quanto risulta dal verbale del Collegio sindacale la situazione dei depositi bancari si è così evoluta:

Per il periodo dall'1 gennaio 1996 al 29 febbraio 1996 (verbale n. 54 del 29 maggio 1996):

BANCA DI ROMA	c/c 17301/34	circa MLD 51,5
COMIT	c/c 463103/01/81	circa MDL 5,4
COMIT	c/c 463103/02/82	circa MDL. 53,9
COMIT	c/c 463103/04/84	(estinto il 1.1.96)
IST. B. SAN PAOLO	c/c 10/507133	<u>circa MLD 12,3</u>
Totale circa		MLD 123,1

Sulle anzidette giacenze medie, certamente molto rilevanti, il Collegio sindacale esprimeva l'avviso che dovessero essere negoziate le migliori condizioni di tassi attivi per la liquidazione, retroagendosi, per quanto possibile, sino alle date più remote nel tempo.

Alla data del 22 maggio 1996 (vedi verbale del Collegio sindacale n. 57 del 24 giugno 1996) il Commissario liquidatore ha chiesto la chiusura dei sottoelencati c/c bancari:

- Banca di Roma c/c n. 1396536 e saldo al c/c 17301-34 in essere presso la medesima Banca;
- Comit c/c n. 463103-04-84;
- Comit c/c n. 463103/03/83 e saldo al c/c 17301-34 in essere presso la Banca di Roma;
- Comit c/c n. 463103/01/81 e saldo al c/c infruttifero in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato;
- BNL c/c n. 69121;
- Credit c/c n. 13803 e saldo al c/c 13000 in essere presso il medesimo Credit;
- S. Paolo di Torino c/c n. 10/507133 (dal 7.6.1996) e saldo al c/c 17301-34 presso la Banca di Roma.

In data 7 giugno 1996 i titoli " a dossier" presso l'Istituto bancario S. Paolo di Torino sono stati trasferiti alla Comit (V.N. 158376 milioni).

La Banca Commerciale, inoltre, ha comunicato che, a far tempo dal 10 giugno 1996 il tasso creditore del c/c dell'EFIM veniva elevato al 7,50 %.

Quanto precede si palesa in linea con le numerose segnalazioni fatte prima dal Collegio sindacale dell'EFIM e poi dal comitato di sorveglianza e dal Collegio sindacale a termine, circa la necessità di conservare i fondi non immediatamente necessari presso il c/c infruttifero di Tesoreria - attesa la provenienza prevalente delle disponibilità finanziarie - e di ottenere dai fondi giacenti presso il sistema bancario per le necessità più urgenti della liquidazione il tasso maggiore corrente sul mercato.

Nel verbale del suddetto Collegio del 21 luglio 1997 viene precisata la situazione del c/c bancario.

<u>BANCA</u>	<u>n. C/C</u>	<u>TASSO</u>	<u>SALDO</u>
BANCA DI ROMA	17301.34	6,25	9.563.658.667
BANCA NAZ. DEL LAVORO	60066	3,25	80.992.225
CREDITO ITALIANO	13000-00	0,50	50.736.840
BANCA POP. DI MILANO	251/18564	0,50	10.385.827

Anche in tale occasione il Comitato ha segnalato la necessità di ottenere dal CREDIT, dalla BPM e dalla BN le migliori condizioni di tassi.

Alla data del 15 ottobre 1997 (verbale n. 71 del comitato di sorveglianza) la situazione dei c/c bancari era la seguente:

<u>BANCA</u>	<u>n. C/C</u>	<u>TASSO</u>	<u>SALDO</u>
BANCA DI ROMA	17301.34	5,85	7.267.186.261
BANCA NAZ. DEL LAVORO	60066	3,25	80.713.225
CREDITO ITALIANO	13000-00	0,50	50.682.840
BANCA POP. DI MILANO	251/18564	0,50	10.329.827

Il Collegio segnalava alla Liquidazione la circostanza che, ove non ostino particolari motivi, andrebbero estinti i c/c non movimentali e che godono di un tasso di interesse molto esiguo, come nel caso di CREDIT e BPM.

Alla data del 30 settembre 1998 (verbale n. 45 del Comitato di sorveglianza) la situazione era la seguente.

<u>BANCA</u>	<u>n. C/C</u>	<u>TASSO</u>	<u>SALDO</u>
BANCA DI ROMA	17301.34	4,1	27.882.550.941
BANCA NAZ. DEL LAVORO	60066	1	82.512.970
CREDITO ITALIANO	13000	0,250	50.764.320
BANCA POP. DI MILANO	251/18564	0,25	10.121.743

Come si vede il tasso di interessi di BNL, CREDIT, BPM è estremamente esiguo e non è in grado di coprire le spese di tenuta del conto. Appare immotivata la prosecuzione dei rapporti di c/c con dette banche stante anche la concentrazione del deposito dei fondi presso Banca di Roma.

Conclusioni

1.1.- La gestione commissariale EFIM, anche dopo l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, deve, secondo fini e prospettive individuate dalle leggi n. 33/1993 e 738/1994, subordinare i risultati economici al prioritario conseguimento di fini pubblici così individuati:

- conservazione della fiducia del sistema finanziario ed economico nelle obbligazioni assunte dallo Stato italiano;
- conservazione delle attività di impresa in grado di stare sul mercato in termini di compatibilità economica;
- conservazione alla prevalente proprietà statale delle imprese della difesa e del settore aerospaziale;
- conservazione dei posti di lavoro del personale delle imprese partecipate trasferite a terzi.

1.2. - Dalla vicenda EFIM risulta evidente che l'attività degli enti pubblici gestori di imprese, anche nella fase di soppressione e liquidazione, è caratterizzata dalla caratura finalistica degli scopi pubblici perseguiti di gran lunga preminenti rispetto a valutazioni meramente economiche, con le quali purtuttavia debbono essere contemperati.

In questo quadro l'esperienza EFIM ha dimostrato la insufficienza del ricorso agli istituti della legge fallimentare per stabilire un efficiente e ben dislocato quadro di comando e di controllo dell'attività liquidatoria.

In particolare si è rivelato insufficiente il raccordo tra Commissario liquidatore e Comitato di sorveglianza in ordine agli atti da sottoporre a verifica ed ai tempi di trasmissione degli stessi, che spesso non ha consentito un tempestivo ed efficace intervento del Comitato di sorveglianza venuto a conoscenza solo a posteriori di contratti e di rilevanti attività gestorie.

Eguale carente è stato l'intervento dell'autorità di vigilanza, in mancanza di precise norme sulle direttive da emanare e sui tempi di risposta alle richieste formulate dal Commissario liquidatore.

In detti termini la legge fallimentare, almeno per evenienze di così grande rilievo, appare ormai obsoleta e meritevole di approfondite modifiche.

1.3. - Si è concluso con il trasferimento a terzi delle imprese ritenute ancora valide per il mercato il momento di rilevanza socio-economico della liquidazione EFIM. Rimangono da concludere le operazioni proprie della liquidazione per l'EFIM e per le altre società non alienate, connesse ad una ordinaria liquidazione